

**REGOLAMENTO (CE) N. 1647/97 DELLA COMMISSIONE****del 19 agosto 1997****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione, del 17 luglio 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1997 — 30 giugno 1998)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1376/97 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1997/1998; che, per le domande di diritti d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di diritto di importazione presentato negli Stati membri salve l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1376/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,617 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 189 del 18. 7. 1997, pag. 3.